DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al tenore di piombo nella benzina

(85/581/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 27 e 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per tener conto dell'adesione della Spagna e del Protogallo alle Comunità europee, occorre modificare l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 85/210/CEE (1);

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni delle Comunità possono adottare, anteriormente all'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che queste misure entrano in vigore con riserva ed alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 85/210/CEE i termini «45 voti» sono sostituiti da «54 voti».

Articolo 2

La presente direttiva ha efficacia il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25.